



Assemblea di Bacino 17 maggio 2017

Punto 1

Comunicazioni del Presidente

Informativa su sentenze TAR Veneto in ordine ai ricorsi De Vizia Transfer S.p.A.

1. Il ricorso avanti al TAR di De Vizia Transfer Spa per l'annullamento di tre delibere dell'Assemblea di Bacino in materia di affidamento del servizio rifiuti

Si ricorda che in data 22.7.2016 un operatore privato del settore dei rifiuti (De Vizia Transfer Spa) aveva depositato avanti al TAR Veneto tre ricorsi avverso le Delibere dell'Assemblea Bacino NN. 11/2015, 3/2016 e 4/2016, contestando in particolare:

- i. Che il Consiglio di Bacino avesse confermato la durata fino al 2038 dell'affidamento a Veritas ed alle sue controllate ASVO e Alisea, come deliberata, prima dell'istituzione dell'Ente, da molti Comuni del Bacino (tutti i Comuni ASVO ed Alisea oggetto della delibera N. 11/2015, e gran parte dei Comuni Veritas oggetto della delibera N. 3/2016) senza quindi disporre la decadenza di tali affidamenti ed avviato la procedura di rinnovo anche per essi
- ii. Che il Consiglio di Bacino avesse approvato con la delibera 3/2015 l'allineamento al 2038 della scadenza anche dei nuovi affidamenti nei Comuni con affidamento scaduto o di prossima scadenza, asserendo che tale allineamento costituisse già la delibera di affidamento a Veritas fino a tale data,
- iii. Che per i tre Comuni con servizio già scaduto, l'atto di indirizzo della delibera 4/2016 orientato alla conferma del gestore in house costituisse già la delibera di nuovo affidamento a Veritas, adottata peraltro in assenza della verifica della convenienza dell'offerta del gestore e della sussistenza in capo a Veritas dei requisiti in house, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto da parte dei tre Comuni con affidamento scaduto di cui si contestava invece la sussistenza dei relativi requisiti
- iv. Che la prosecuzione tecnica del servizio nei tre Comuni con servizio scaduto, disposto dalla delibera 4/2016 con scadenza al 31/12/2016, non fosse legittima

Con il legale incaricato, prof. Andrea Maltoni dell'Università di Ferrara, è stata definita la linea difensiva basata sulle seguenti controdeduzioni alle contestazioni del ricorrente:

- i. Che non sussisteva alcuna norma che avesse consentito (e tantomeno imposto) al Consiglio di Bacino di poter disporre, all'atto della sua costituzione, la decadenza dell'affidamento fino al 2038 a Veritas ed alle sue controllate legittimamente deliberata da molti Comuni del Bacino prima dell'istituzione dell'Ente, con atti non più impugnabili
- ii. Che l'allineamento al 2038 della scadenza anche dei nuovi affidamenti nei Comuni con affidamento scaduto o di prossima scadenza, non comporta automaticamente l'estensione anche a questi ultimi dell'affidamento a Veritas fino a tale data
- iii. Che per i tre Comuni con servizio scaduto, l'atto di indirizzo dell'Assemblea per la conferma del gestore in house non costituisce la delibera di affidamento a Veritas, che sarà invece adottata solo dopo la verifica della convenienza dell'offerta del gestore e della sussistenza dei requisiti in house
- iv. Che la prosecuzione tecnica del servizio nei tre Comuni sia legittima e comunque dovuta per non interrompere la necessaria continuità del servizio

Nel giudizio si era costituita anche Veritas Spa, il cui legale - prof. Caia - ha presentato una memoria difensiva che, pur chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso di De Vizia Trasfer Spa, si basava su un presupposto diverso da quello del Consiglio di Bacino e cioè che l'affidamento nei tre Comuni interessati, come in tutti gli altri Comuni del Bacino, sarebbe stato prorogato a giugno 2038 per effetto di una delibera del Comitato di Coordinamento dei soci Veritas del 31



ottobre 2013, anche indipendentemente da una successiva espressa delibera in tal senso da parte dei singoli Comuni.

2. L'esito delle sentenze del TAR

In data 21 marzo 2017 sono state depositate le sentenze dalla prima sezione del TAR Veneto, presieduta dal giudice Maurizio Nicolosi (Presidente del TAR), pronunciate subito dopo l'udienza dell'8 marzo 2017.

Le sentenze respingono tutti i ricorsi di De Vizia accogliendo in pieno le tesi del Consiglio di Bacino e confermando la piena validità delle delibere dell'Assemblea Bacino NN. 11/2015, 3/2016 e 4/2016.

2a. La sentenza 282/2017 sui ricorsi avverso le delibere dell'Assemblea N. 11/2015 e N. 3/2016

Con questa sentenza sono stati trattati unitariamente i due ricorsi presentati contro:

- la conferma, da parte dell'Assemblea di Bacino, della scadenza al 2038 dell'affidamento a Veritas disposta da molti Comuni con proprie delibere dei rispettivi Consigli adottate prima dell'istituzione del Consiglio di bacino
- l'allineamento al 2038 delle scadenze dei nuovi affidamenti che saranno deliberati dal Consiglio di bacino per i Comuni con affidamenti scaduto e/o di prossima scadenza

Il TAR afferma, come sostenuto dal Consiglio di Bacino, che *"la delibera in questione, per un verso ha natura meramente confermativa di decisioni già assunte dai consigli comunali, per altro verso ha natura di atto d'indirizzo di future determinazioni riguardanti gli affidamenti del servizio nei Comuni nei quali si dovrà procedere al rinnovo degli affidamenti del servizio una volta che questi verranno a scadenza."*

Viene quindi riconosciuto il diritto/dovere del Consiglio di Bacino di:

- confermare la scadenza dell'affidamento al 2038 stabilita in quei Comuni che avevano deliberato in tal senso, stante l'inammissibilità *"un'azione di accertamento sulla legittimità di atti già adottati e non impugnati tempestivamente"*, non accogliendo quindi la pretesa di De Vizia *"di veder accertato l'obbligo del Consiglio di Bacino di procedere ad una riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e ciò previa rimodulazione della durata degli affidamenti già disposti dai singoli Comuni"*
- procedere al rinnovo degli affidamenti negli altri Comuni che invece, non avendo assunto la delibera di prosecuzione al 2038, si sono trovati ad avere un servizio scaduto o in scadenza
- allineare al 2038 *"la scadenza dei futuri affidamenti, dei quali potenzialmente anche la ricorrente potrebbe divenire beneficiaria"*, senza quindi che De Vizia possa esser lesa nei suoi interessi dalla mero allineamento delle scadenze future

Pertanto il TAR ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di interesse del ricorrente.

2b. La sentenza 283/2017 sui ricorsi avverso le delibere dell'Assemblea N. 4/2016

Con questa sentenza viene trattato il ricorso avverso l'atto di indirizzo orientato alla conferma del gestore in house e avverso la prosecuzione del servizio fino a fine 2016 nelle more del nuovo affidamento.

Accogliendo anche in questo caso la tesi Consiglio di Bacino, il TAR afferma che la delibera impugnata *"non produce effetti immediatamente e concretamente lesivi nella sfera della ricorrente, stante la portata meramente programmatica della stessa, essendo rimandata la scelta del modello di gestione del servizio all'esito dell'attività istruttoria il cui compimento è rimesso al responsabile del procedimento, senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto della delibera."*



Per quanto riguarda la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2016 il ricorso è giudicato improcedibile, "avendo il Consiglio di Bacino adottato un'ulteriore proroga sostitutiva della prima fino al 31.03.2017."

Pertanto il ricorso è stato dichiarato dal TAR in parte inammissibile e in parte improcedibile.

A conclusione dell'informativa sull'esito dei ricorsi presentati da De Vizia, si evidenzia che le pronunce del TAR, come richiesto dalla difesa del Consiglio di Bacino, non hanno preso in esame il merito dei requisiti per l'affidamento in house del servizio rifiuti a Veritas, tra cui in particolare la sua convenienza e la sussistenza del controllo analogo congiunto, che verrebbero invece trattati nell'ipotesi di un eventuale successivo ricorso avverso la delibera di affidamento del servizio.